

**LA LIBERTA INDIVIDUALE E IL CODICE DI  
PROCEDURA PENALE DEL REGNO D'ITALIA.  
PROLUSIONE AL CORSO  
PAREGGIATO DI DIRITTO E PROCEDURA  
PENALE PER L'ANNO SCOLASTICO 1889-90  
DETTATO NELL'UNIVERSITA DI PALERMO**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649272662

La liberta individuale e il Codice di procedura penale del Regno d'Italia. Prolusione al corso pareggiato di diritto e procedura penale per l'anno scolastico 1889-90 dettato nell'universita di Palermo by Gaetano Leto

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.  
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

[www.triestepublishing.com](http://www.triestepublishing.com)

**GAETANO LETO**

**LA LIBERTA INDIVIDUALE E IL CODICE DI  
PROCEDURA PENALE DEL REGNO D'ITALIA.  
PROLUSIONE AL CORSO  
PAREGGIATO DI DIRITTO E PROCEDURA  
PENALE PER L'ANNO SCOLASTICO 1889-90  
DETTATO NELL'UNIVERSITA DI PALERMO**



UCCHINI

*Ms. Comand. Luigi Lucchini  
Professore ordinario alla Università  
di Bologna*

# LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

E

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE  
DEL REGNO D'ITALIA

---

## PROLUSIONE

AL CORSO PAREGGIATO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

PER L'ANNO SCOLASTICO 1889-90

DETTATO NELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO

DALL'AVV. PROF. GAETANO LETO

---

PALERMO  
TIPOGRAFIA F. LLI VENA

1890.

Harv. Exp.  
ITA  
993  
LET



## I.



L'ANNO che volge a grandi passi al suo tramonto ha visto compiere un avvenimento che non può non avere un'importanza suprema nella storia di un popolo civile: un avvenimento che per lungo volger di anni formò l'aspirazione costante dei nostri più insigni giureconsulti, e fu affrettato coi voti da quanti sentono nel fondo dell'anima vivo amore e verace per la patria diletta e per tutto che ne accresce gloria e splendore: io dico, voi l'avete già compreso, dell'unificazione delle nostre leggi penali.

Se non che nell'animo mio alla impressione di profonda consolazione pel fausto avvenimento, subentra e si associa intimamente un senso di profondo rammarico: non vi sorprenda questo inaspettato linguaggio: sì di profondo rammarico. Pare a me che opera più urgente dovesse a preferenza richiamare le cure del legislatore

italiano, che vi fosse cosa più grave, bisogno più imperioso cui era mestieri anzi tutto provvedere: era mestieri pensare al codice di procedura penale.

Non mi accingerò a discutere se alla retta amministrazione della giustizia fosse proprio indispensabile la unità delle leggi penali; non ricorderò il prosperare dell'impero d'Austria governato sino al 1852 da differenti codici, né del regno di Prussia che dal 1815 al 1851 fu sotto l'impero di tre codici penali, né del regno di Baviera che dal 1814 al 1861 ebbe due codici penali differenti: discussione siffatta al domani dell'unificazione delle nostre leggi penali non parrebbe facilmente giustificabile, per lo meno saprebbe di retrivismo: del resto non è questo l'argomento che r. sono proposto ad esame.

Nessuno potrebbe pensare a muovere censura al legislatore italiano per aver dato alla nazione un codice degno veramente di un paese civile, quale è il nuovo codice penale, e che fa tanto onore a quegli insigni criminalisti che vi lavorarono attorno con intelletto di amore, ma dal perchè doveva attendere prima a darle un codice di procedura penale che rispondesse alle esigenze dei tempi, ai bisogni della progredita civiltà. Così nessuno saprebbe biasimare quel padre di famiglia perchè attese a restaurare ed abbellire la sua casa di abitazione, ma perchè trascurò di rifare le fondamenta di quella casa che pur da un pezzo minacciava rovina, e le leggi destinate a garantire la libertà dei cittadini sono le fondamenta di tutte le leggi dello stato, di tutta la vita di

una nazione, ed ove manchino o non rispondano al loro fine, quelle sono opera vana, questa deperisce e vien meno.

## II.

Nessuno ha mai revocato in dubbio l'importanza somma delle leggi della procedura civile, che il D'Aguessau definiva bellamente: la dinamica del diritto.

Si è detto, e si consente da tutti, che resterebbero segnati invano nel codice civile e diritti facoltà, se le leggi di rito non venissero prescrivendo come possano sperimentarsi e tradursi in atto.

Le leggi della procedura penale non vi additano il modo di tradurre in atto questo o quel diritto, questa o quella facoltà, non si riteriscono a nessuna legge diversa, ma conferiscono esse stesse diritti e facoltà ed hanno un compito cui non è pari quello di alcun'altra legge: garantire la libertà, l'onore, la reputazione dei cittadini, è dato immaginare leggi più rilevanti, obbietto più grave, ufficio più solenne?

Questo, e non altro, è l'obbietto delle leggi di diritto penale.

Quando si dà inizio ad un procedimento penale, non si tratta già di un delinquente convinto, ma solo di un imputato, cioè, di un individuo sospettato autore di un reato. Egli è sospettato autore, ma non basta cotesto sospetto perché egli sia sottoposto a punizione: bisogna prima convincerlo reo, bisogna per ciò ricercare



gli elementi valevoli a fornire la prova della reità di lui. Ma in coteste ricerche, ed egli è manifesto, ben potrebbe trascendersi in danno dell'imputato non solo, ma altresì degli altri componenti la civile associazione, ben si potrebbe per un esagerato e mal compreso interesse del sociale consorzio, compromettere e manometterne i più preziosi diritti del cittadino. Ebbene è la legge del rito penale che interviene, per determinare e prescrivere coi suoi precetti fin dove possa spingersi l'autorità sociale a tutela della quiete e della sicurezza di tutti, dove debba arrestarsi per non invadere la sfera dei diritti dell'individuo: ed è con queste norme, con questi precetti che essa pone freno all'arbitrio, crea ostacolo all'errore, assicura al cittadino protezione e difesa (1).

E però ben si apponeva quel potente ingegno del Romagnosi scrivendo che: « la procedura criminale è fatta « primieramente per la sicurezza della gente onesta, pe- « rocché se in natura si fosse certi che ogni accusato « fosse rco, sarebbero inutili tante indagini per non « compromettere l'innocenza e non far tremare l'uomo « onesto. » (2)

### III.

Dalle quali cose procede che se è vero, come osservava non è guari un nostro illustre scrittore, che « le istituzioni

---

(1) CARRARA — *Il diritto penale e la procedura penale* (Opus. vol. 2°).

(2) ROMAGNOSI—*Opere*, Ediz. De Giorgi, vol. 3°, pag. 343.

« giudiziarie in materia penale sono nella più intima connessione con la libertà umana, e sono alla loro volta « una delle condizioni essenziali perchè la libertà sia « una verità di fatto » (1), le leggi del rito penale sono colla libertà umana in cotale connessione e rispondenza, che questa non è che una lustra ed una irrisione, ove quelle non siano razionali e sapienti.

E questa importanza speciale e suprema delle leggi del rito penale, appunto perchè vera e reale fu in tutti i tempi e presso tutti i popoli riconosciuta e dichiarata. Troviamo la quistione del rito penale connessa colla sommossa dei Gracchi a Roma: veggiamo cagione di profonda agitazione in Germania negli anni 1848 e 49 le desiderate riforme agli ordinamenti del rito penale.

Ma un esempio permanente ce lo presenta il paese più libero del mondo: l'Inghilterra. Questo popolo che consente di essere governato da leggi penali non solo sparse per centinaia di costituzioni, ma spesso incoerenti e più spesso ancora inconsultamente severe, esige però imperiosamente che le norme del rito penale siano scrupolosamente osservate, e sarebbe pronto a ribellarsi se vedesse menomata una garanzia stabilita a tutela della libertà dei cittadini: quel popolo non sa comprendere la esistenza della nazione disgiunta dalle guarentigie di quella.

E la storia ci mostra che mentre in date epoche

---

(1) PESSINA — *Sommario di lezioni sul procedimento penale italiano.*

si credè potesse abbandonarsi all'arbitrio del giudice la determinazione della specie e della quantità della pena da irrogarsi ai delinquenti, a nessuno venne mai in mente di fare altrettanto per la determinazione delle norme regolatrici dei giudizi penali: tanto l'arbitrio in questa materia parve pericoloso, tanto si reputò indispensabile alla sicurezza di tutti stabilire norme certe e determinate.

Ma le nostre leggi di rito penale domanderà taluno non rispondono esse all'altissimo fine cui sono dirette: la tutela costante e completa della libertà, dell'onore, della reputazione dei cittadini?

#### IV.

Perché possa comprendersi appieno che cosa sia il codice di procedura penale che tuttavia ci governa, non basterebbero vaghe e generiche espressioni; è mestieri esaminarlo se non nei singoli istituti di esso, e nelle singole disposizioni, che qui sarebbe impossibile, nelle sue grandi linee almeno.

Nello stadio delle indagini preliminari accordato il più illimitato arbitrio agli agenti della forza pubblica (art. 46, 65, 66, 67).

Il giudice della istruzione posto alla dipendenza dell'accusa; autorizzato il procuratore del re in dati casi a por mano agli atti di istruzione (art. 46, 48).